



Camera
dei
Deputati

On.le Vincenzo Gibiino
VIII Commissione Permanente

ALLEGATO I

DL 1813 - A - conversione in legge del D.L.158/08

Dopo l'articolo 1 ter, aggiungere il seguente:

art. 1 quater

- a) Gli immobili sottoposti a procedura esecutiva immobiliare o concorsuale, occupati a titolo di abitazione principale da un mutuatario insolvente, possono essere ceduti in proprietà agli Istituti autonomi case popolari comunque denominati o trasformati, che li acquisiscono a valere su risorse proprie e senza oneri a carico del bilancio dello stato, con le agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione, ciò al fine di favorire la riduzione del disagio abitativo e la riduzione delle passività delle banche. Gli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, provvedono a stipulare contratti di locazione a canone sostenibile con i mutuatari che occupano gli alloggi a titolo di abitazione principale.
- b) Sono definiti canoni sostenibili, per le finalità di cui al presente articolo, i canoni di importo pari al 50% dei canoni di locazione medi di mercato del Comune in cui si trova l'immobile.
- c) il canone sostenibile corrisposto a fronte del contratto di locazione è computabile a parziale restituzione delle somme pagate dagli Istituti autonomi case popolari, per l'estinzione del mutuo relativo all'immobile e degli oneri accessori corrisposti. Resta ferma la facoltà di riacquisto dell'immobile da parte del mutuatario insolvente alla scadenza del contratto di locazione; in tale caso il prezzo di riscatto è pari alla differenza tra la somma di quanto pagato per l'acquisto dell'immobile, le spese per oneri accessori e di gestione, le spese per oneri di manutenzione straordinaria dagli Istituti anonimi case popolari e i canoni di locazione sostenibili pagati dal medesimo mutuatario; sull'importo viene applicato il tasso d'interesse legale.